

## NOVITÀ IN TEMA DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT. PRIME INDICAZIONI

La Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto alcune importanti novità in tema di **Reverse charge** e **Split payment**, che sono entrate **in vigore dal 1 gennaio 2015**.

Vediamo in sintesi i principali aspetti.

### REVERSE CHARGE

Il **Reverse charge** o inversione contabile è un metodo di fatturazione in base al quale, in presenza di particolari tipologie di operazioni, il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'IVA in luogo del cedente o prestatore.

Tale meccanismo veniva già applicato in alcuni settori, come ad es. nel caso delle prestazioni di servizi rese da subappaltatori edili nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Dal 1 gennaio 2015 è stato previsto un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta, che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente, soggetto passivo IVA.

Il Legislatore ha ampliato l'applicazione di tale regime anche alle **prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici**.

### SPLIT PAYMENT

La Legge di Stabilità 2015 ha poi introdotto il nuovo art. 17-ter nel Decreto IVA, lo **Split payment**, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le **operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici**.

In base alle prime indicazioni legislative, l'IVA esposta in fattura dal soggetto emittente non dovrà essere pagata dal committente, il quale invece sarà tenuto a:

- versare al fornitore del bene/servizio solamente l'importo dell'imponibile;
- trattenere l'IVA e versarla poi direttamente all'erario.

Il nuovo art. 17-ter co. 1 D.P.R. 633/1972, nel delineare l'ambito **soggettivo** della disposizione, individua quali sono i destinatari di tale meccanismo che sono, in sintesi:

- Stato.
- Enti pubblici territoriali.
- Organi dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica.

- Università.
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Consorzi costituiti tra enti pubblici territoriali.
- Aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico.
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Per facilitare l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni ricomprese nell'elenco generale di cui sopra, può essere utile consultare l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni al sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) pubblicato ai fini della identificazione dei soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, che consente di verificare la categoria di appartenenza dell'ente pubblico acquirente.

Il meccanismo dello Split payment **non trova applicazione** quando:

- l'ente pubblico è debitore d'imposta (ad es. per operazioni soggette a Reverse charge);
- l'operazione sia relativa a prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d'acconto o d'imposta, come ad es. le prestazioni rese da professionisti;
- l'operazione non sia documentata da fattura;
- l'operazione sia soggetta a regimi IVA speciali per i quali l'imposta non è esposta in fattura.

Per quesiti e approfondimenti si invita a contattare lo Studio.